



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 192 del 27 Novembre 2020

EMERGENZA COVID 2019 ORDINANZA 25 NOVEMBRE 2020, N. 104 - ORDINANZA 25 NOVEMBRE 2020, N. 105

### Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

### Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati:
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
   e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

**ORDINANZE** 

### PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

### ORDINANZA 25.11.2020, N. 104

### ORDINANZA 25.11.2020, N. 105

### PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

### **ORDINANZE**

### PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### n. 104 DEL 25 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità. Disposizioni sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo:

### VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" a tenore del quale le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;



**VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

**VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

VISTO il Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

VISTO IL DPCM 12 maggio 2020 recante "Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale":

**VISTO** il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 riportante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

**VISTO** il Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del



sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (2), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»";

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il Decreto-legge 28 ottobre 2020 recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

**VISTO** il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

VISTA la precedente Ordinanza n. 39 del 18 aprile 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni biologici e comunicazione risultati test COVID - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;"

**CONSIDERATO** che nella OPGR n. 39 citata al capoverso sopra elencato è in più punti ribadito che "...i campioni biologici inviati ai Laboratori di riferimento dovranno sempre riportare il codice identificativo unico regionale, siccome generato dall'applicativo ATTRA, al momento di arrivo nei laboratori". Tutto ciò al "...fine



di garantire la tracciabilità dei campioni e la massima tempestività nella comunicazione del referto e della corretta presa in carico e gestione del paziente, sia a livello domiciliare che ospedaliero...";

**CONSIDERATO** altresì che il rapido progresso delle tecnologie sanitarie ha già messo a disposizione sul libero mercato svariati tipi di test per la identificazione "rapida" di antigeni di superficie del SARS-CoV-2 (di seguito "test antigenici") e di ricerca anticorpale;

VISTA la indifferibile necessità di regolamentare la tipologia di attività diagnostica relativa ai c.d. "test antigenici" al fine di garantire, anche in questa fattispecie, la tracciabilità dei campioni e la conseguenziale massima tempestività nella comunicazione del referto, con particolare riferimento agli obblighi di notifica alla "sanità pubblica" territorialmente competente (di cui alla normativa nazionale vigente) dei risultati di dubbia o confermata positività nei confronti del SARS-CoV-2;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. 0016106 del 09.05.2020 con cui sono state fornite precisazioni sui test di screening e diagnostici per COVID-19;

**DATO** ATTO che il Ministero della salute con la precitata nota n. 0016106/2020, l'Istituto Superiore di Sanità con Rapporti COVID-19 n. 28 e n. 46/2020 e la Commissione Europea con comunicazione del 15 aprile 2020 "Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni", si sono espressi sulla rilevanza dei test diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, in quanto utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale;

**CONSIDERATO** che i test sierologici ed i test antigenici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare su tampone nell'identificazione dei soggetti che hanno contratto l'infezione nelle fasi precoci e non forniscono alcuna "patente di immunità", mentre sono invece molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione;

**CONSIDERATO** che le evidenze ad oggi disponibili indicano che la positivizzazione agli anticorpi nei soggetti che contraggono l'infezione non coincide con la fine della replicazione virale nelle vie respiratorie e che al momento non è chiaro se vi siano differenze nella durata della sovrapposizione tra anticorpi e replicazione virale fra i soggetti sintomatici e i soggetti asintomatici;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'attuale curva epidemica dei casi di COVID--19 impone di dedicare particolare attenzione nell'adozione di ulteriori misure, aggiuntive oltre a quelle già messe in atto, utili a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2;

**ATTESO** che il test sierologico e il test antigenico rappresentano una buona scelta per definire lo stato di diffusione del virus in popolazioni a rischio, quale quella degli operatori sanitari che vengono a contatto con i pazienti sospetti o affetti, così come quella delle forze dell'ordine, impegnati nel controllo del territorio;

**CONSIDERATO** quindi che i medesimi test potrebbero avere un ruolo attivo:

- a) nella valutazione dello stato di immunizzazione della popolazione;
- b) nella fase di valutazione dell'efficacia di vaccini eventualmente individuati;



- c) nel contributo alla definizione della concentrazione delle IgG, idonea a rendere immune un soggetto;
- d) nel contributo alla definizione del tempo di persistenza dell'eventuale immunizzazione attraverso lo studio del profilo della risposta umorale e l'osservazione clinica;
- e) nella definizione della diffusione della sindrome COVID—19 in categorie a rischio e su gruppi di popolazione e/o aree a rischio più elevato;

**RITENUTO** necessario, in considerazione dell'emergenza in corso, ricondurre il percorso diagnostico per l'infezione da SARS-CoV-2 all'interno del governo clinico;

RITENUTO opportuno approvare apposite indicazioni per il ricorso ai test sierologici per svolgere un'indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari, delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità, in particolare nel mondo della scuola, nei confronti delle persone che non sono state oggetto dello screening promosso dal livello nazionale per il personale scolastico: i genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria secondo ciclo), gli alunni/studenti stessi, i loro fratelli e sorelle, nonché gli ulteriori familiari conviventi. L'offerta dell'accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori, uno dei quali deve altresì presenziare all'accertamento stesso. Sono beneficiari inoltre gli assistiti che frequentano corsi universitari, aventi l'assistenza sanitaria di base in Regione, nonché donne e bambini presi in carico dai centri anti violenza e case rifugio (L.R.n.31/2006);

**TENUTO CONTO**, sulla base dei dati epidemiologici disponibili, della opportunità di sviluppare gli interventi secondo due modalità:

- indagini su segmenti di popolazione nel loro complesso a partire da operatori sanitari, operatori delle forze dell'ordine e assimilati o comunque coinvolti nell'assistenza nel periodo epidemico in strutture della Regione Abruzzo di pazienti/utenti in particolari condizioni di fragilità (es. ospiti strutture residenziali, donne e bambini presi in carico dai centri anti violenza e case rifugio, ecc.);
- indagini campionarie su gruppi di popolazione e/o aree a rischio più elevato. Nella programmazione di queste indagini sarà tenuta in considerazione la necessità di integrazione con le indagini programmate a livello nazionale e regionale;

**RITENUTO OPPORTUNO** precisare che le categorie di soggetti all'indagine sopra decritta saranno sottoposti gratuitamente all'indagine di sieroprevalenza presso laboratori pubblici e privati della Regione Abruzzo;

**RITENUTO** altresì opportuno disciplinare in modo omogeneo le modalità ed i costi previsti per la cittadinanza, esclusa dall'indagine sopra descritta, che voglia comunque sottoporsi ai test sierologici ed antigenici;

**CONSIDERATO** che con nota prot.n. RA/142177/20 in data 14/05/2020 il Direttore del Dipartimento Sanità ha fornito indicazioni in ordine alla tariffa applicare per l'esecuzione dei tamponi oro/rino faringei per la diagnosi del COVID 19, autorizzando all'utilizzo della tariffa cod.91.12.1 del vigente Catalogo Regionale delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, pari ad € 70,00;



VISTE le indicazioni emanate dal Gruppo di lavoro sul testing coordinato dal Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale, allegate al presente atto (Allegato 1 alla presente Ordinanza);

**RITENUTO** opportuno approvare, altresì, con il presente provvedimento, le seguenti indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso e ricerca di anticorpi ed antigeni specifici del virus SARS-CoV-2:

Al cittadino che aderisca al progetto di 'screening', dopo la misurazione della temperatura corporea da parte dell'Operatore sanitario (precisando che per temperature rilevate superiori a 37,5°, non sarà possibile far eseguire il test), verranno illustrate da parte del sanitario le finalità del progetto e verranno consegnati:

- MODULO DI INFORMAZIONE E CONSENSO AL TEST SIEROLOGICO (Allegato 2 alla presente Ordinanza) utilizzabile anche come modulo di consenso all'esecuzione del test in soggetto minore da fare firmare al genitore/tutore/soggetto affidatario del minore;
- MODULO DI INFORMAZIONE E CONSENSO AL TEST ANTIGENICO (Allegato 3 alla presente Ordinanza) utilizzabile anche come modulo di consenso all'esecuzione del test in soggetto minore da fare firmare al genitore/tutore/soggetto affidatario del minore;
- MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE AVENTE DIRITTO (Allegato 4 alla presente Ordinanza): il cittadino che aderisca al progetto di 'screening' dovrà rilasciare un'autocertificazione del suo stato di avente diritto all'esecuzione gratuita del test (operatori sanitari, appartenente alle forze dell'ordine, essere genitore di, essere fratello/sorella di, familiare convivente di, ospite di centri anti violenza e case rifugio) fatta eccezione per i soggetti minori, se eseguito presso laboratori pubblici e privati;
- l'Operatore sanitario:
- accedendo alla piattaforma regionale all'uopo attivata (cd. ATTRA\_2), registra i dati riferiti al soggetto che esegue il test (compilando il punto sub a) o in alternativa entrambi i punti sub b) e sub c) su apposita scheda da compilare sulla piattaforma regionale stessa:
- a. codice fiscale dell'assistito;
- cognome dell'assistito;
- c. nome dell'assistito;

### **PRECISATO**

- che venga riconosciuto un costo a test sierologico pari a complessivi € 7,79 (IVA inclusa) omnicomprensivi (test, materiale di consumo/DPI, smaltimento rifiuti, remunerazione del servizio) autorizzando l'utilizzo per assimilazione della tariffa cod. 91.12.4 del vigente Catalogo Regionale delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale;
- che venga riconosciuto un costo a test antigenico pari a complessivi € 12,40 (IVA inclusa) omnicomprensivi (test, materiale di consumo/DPI, smaltimento rifiuti, remunerazione del servizio) autorizzando l'utilizzo per assimilazione della tariffa cod. 91.16.2 del vigente Catalogo Regionale delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale;



- che la prescrizione del test rapido può essere fatta su ricetta dematerializzata da parte dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e di tutti i Medici Specialisti abilitati all'utilizzo del ricettario e che a tale prestazione venga associato il codice di esenzione "5G1" per la ricerca di SARS COV 2 nei pazienti sospetti;
- che per richiedere invece il test sierologico/antigenico su base volontaria e senza prescrizione medica, non rientrando nelle categorie sopra indicate, è sufficiente la tessera sanitaria. La prestazione in questo caso è a pagamento;

DARE MANDATO al Dipartimento Sanità di coordinare le AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento, precisando che gli interventi di screening su popolazioni ed aree a rischio verranno somministrati gratuitamente attraverso operatori all'uopo formati ed addestrati, attraverso il coordinamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;

**RITENUTO**, pertanto, di adottare misure adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica;

### **ORDINA**

- ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
  - che sia fatto esplicito divieto di prelevare qualsiasi matrice biologica umana su cui testare con qualsiasi metodica diagnostica la presenza di SARS-CoV-2 eludendo l'utilizzo dell'applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (ATTRA) di cui alla OPGR n. 39 del 18 aprile 2020;
  - che tale divieto valga per qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata regolarmente autorizzata ed a qualunque titolo operante nella Regione Abruzzo, ed anche per le indagini sui gruppi di popolazione e/o aree più a rischio;
  - di approvare le indicazioni emanate dal Gruppo di lavoro sul testing emanate coordinate dal Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale, allegate al presente atto (sub. allegato 1);
  - 4. di approvare, altresì, le indicazioni operative sopra riportate per il percorso di esecuzione e registrazione di test antigenici e sierologici (e i relativi allegati sub.2,3,e 4);
  - di dare mandato al Dipartimento Sanità di coordinare le AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento;
  - le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide sino a diverso provvedimento;
  - la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
  - la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



9. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario

(firmato digitalmente)

La Componente la Giunta Regionale
Dr.ssa Nicoletta Verì
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dr. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

# Test di laboratorio per identificazione della infezione da SARS-COV-2

Indicazioni emanate dal Gruppo di Lavoro sul "testing" coordinato dal Servizio DPF 010 "Prevenzione sanitaria, Medicina territoriale" del Dipartimento – DPF – Sanità della Regione Abruzzo

Versione 14 novembre 2020

# Quali sono gli obiettivi dei test utilizzati per la identificazione di infezione da SARS-COV-2?

- Controllare la trasmissione della infezione
- Monitorare l'incidenza, l'andamento e la gravità della epidemia
- Mitigare l'impatto del COVID-19 nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali
- Rilevare "cluster" e focolai in contesti specifici
- Prevenire la reintroduzione del virus nelle aree che hanno raggiunto il controllo della infezione

### Test utilizzabili per la diagnosi da infezione da SARS-COV-2

- · Analisi molecolare
- Estrazione del RNA virale e amplificazione mediante QF-PCR
- Test antigenici rapidi
- Uso di anticorpi per la identificazione di antigeni virali nel campione

Entrambe le metodiche al momento sono utilizzabili su tampone oro-e naso-faringeo fino a validazione definitiva di altre matrici biologiche

### Vantaggi e svantaggi della analisi molecolare

### Pro

- Sensibilità e specificità
- "Gold standard" per la diagnosi da infezione da SARS-COV-2

### Contro

- Tempi di esecuzione
- Necessità di personale specializzato, strumentazione e locali idonei
- Costi
- Necessità di trasporto campioni
- Invasività del prelievo
- Disponibilità di reagenti

## Vantaggi e svantaggi dei test antigenici rapidi

### Pro

- Velocità di esecuzione
- Bassi costi
- Analisi «point of care»
- Non necessità di strumentazioni e locali idonei

### Contro

• Ridotta sensibilità e specificità

# Suggerimenti per l'uso delle diverse tipologie di test in specifiche condizioni

# Sospetti diagnostici

CONTESTO	TIPO DI TEST DA UTILIZZARE	COMMENTI
Caso sospetto sintomatico con o senza evidenza di una catena di trasmissione della infezione	Test molecolare su tampone oro-nasofaringeo	Risposta in 24 ore sufficiente, a meno della necessità di interventi di urgenza
Comparsa di sintomatologia in soggetto in quarantena (es. contato stretto di soggetto positivo alla infezione)	Test molecolare su tampone oro-nasofaringeo	Risposta in 24 ore sufficiente
Soggetto paucisintomatico in assenza di "link" epidemiologico	Test rapido antigenico con conferma dei positivi mediante test molecolare	La verosimile elevata quantità di tali soggetti nel periodo invernale sconsiglia il ricorso al test molecolare come prima scelta
Sospetto in isolamento per la conferma di guarigione	Test molecolare su tampone oro-nasofaringeo	

# Contatti

CONTESTO	TIPO DI TEST DA UTILIZZARE	COMMENTI
Contatto stretto di caso confermato (incluso in ambiente scolastico o lavorativo) che è asintomatico senza conviventi che siano fragili o non collaboranti	Test molecolare su tampone oro-nasofaringeo	Verificare la effettiva sussistenza di una condizione di «contatto stretto»; Non svolgere il test immediatamente dopo il contatto ma dopo 7-10 giorni.
Contatto stretto di caso confermato che vive o frequenta regolarmente soggetti fragili a rischio di complicanze o soggetti non collaboranti	Test molecolare su tampone oro-nasofaringeo	
Contatto asintomatico in quarantena per la chiusura a 10 giorni	Test molecolare su tampone oro-nasofaringeo	

# Viaggi

CONTESTO	TIPO DI TEST DA UTILIZZARE	COMMENTI
Soggetto asintomatico proveniente da paese a rischio come da DPCM	Test rapido antigenico con conferma dei positivi mediante test molecolare	In questi casi il rischio di falsi negativi è accettabile, e il ricorso al test rapido può permettere di decongestionare il sistema di analisi molecolare

# Ambienti sanitari


CONTESTO	TIPO DI TEST DA UTILIZZARE	COMMENTI
Asintomatico per ricovero programmato, ingresso in larghe comunità chiuse laddove previsto (RSA, luoghi di detenzione, strutture per soggetti con disabilità intellettiva, altro)	Test molecolare su tampone oro-nasofaringeo	Il rischio delle conseguenze di un risultato falso negativo di un test rapido è per queste categorie troppo alto
Screening degli operatori sanitari/personale in contesti ad alto rischio	Test molecolare su tampone oro-nasofaringeo	Come sopra

# Screening di comunità

CONTESTO	TIPO DI TEST DA UTILIZZARE	COMMENTI
Ricerca di persone con infezione in atto in un gruppo esteso di persone per motivi di sanità pubblica	Test rapido antigenico con conferma dei positivi mediante test molecolare	In questi casi il rischio di falsi negativi è accettabile e il ricorso al test rapido può permettere di decongestionare il sistema di analisi molecolare

### Test su base volontaria

CONTESTO	TIPO DI TEST DA UTILIZZARE	COMMENTI
Asintomatico che effettua il test per motivi di lavoro o di viaggio (fatte salve specifiche prescrizioni dei paesi di destinazione che possano prevedere specificatamente test molecolare) o per richieste non correlate ad esigenze cliniche o di salute pubblica ricadenti nei casi precedenti	Test rapido antigenico con conferma dei positivi mediante test molecolare	In questi casi il rischio di falsi negativi è accettabile, e il ricorso al test rapido può permettere di decongestionare il sistema di analisi molecolare





#### GIUNTA REGIONALE

### ALLEGATO 2

### MODULO DI INFORMAZIONE E CONSENSO AL TEST SIEROLOGICO(1)

Nell'ambito delle attività di controllo dell'epidemia Covid-19, la Regione Abruzzo ha avviato un programma per l'esecuzione di test e per disciplinare il percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici, antigenici e molecolari, assicurando che ciò avvenga all'interno di un ambito di sicurezza, di correttezza clinica e di tracciabilità, in modo da soddisfare le esigenze di imprese e cittadini legate alla sorveglianza della diffusione del virus SARS-CoV-2.

### Cosa sono i test sierologici

Quando una persona è contagiata dal virus SARS—CoV-2, il coronavirus che causa la malattia COVID-19, nel suo sangue compaiono dopo pochi giorni gli anticorpi. La rilevazione di questi anticorpi che permangono nel sangue per un periodo di tempo più o meno lungo anche ad avvenuta guarigione, avviene attraverso il ricorso ai test sierologici. Considerato che nella maggioranza dei casi l'infezione si manifesta con sintomi lievi o assenti si ritiene utile l'utilizzo di test sierologici, anche se al momento non sono molto accurati, per capire quanto si è diffuso il virus dall'inizio dell'epidemia.

### Cosa significa un test sierologico positivo

Un test sierologico positivo indica il fatto che l'organismo è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2. Una persona con un test positivo si deve sottoporre ad un tampone nasofaringeo per escludere che ci sia un'infezione in atto. Se il test sierologico è positivo ed il tampone negativo vuol dire che l'infezione è guarita, ma non possiamo oggi essere sicuri del fatto che questa persona non possa contagiarsi nel futuro.

#### Cosa significa un test negativo

Un test sierologico negativo indica con un elevato livello di probabilità che l'organismo non è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2, ma non è assoluta garanzia dell'assenza di infezione da SARS-CoV-2.

### In cosa consiste la sua partecipazione all'indagine sierologica e all'eventuale tampone

Se decide di sottoporsi all'indagine sierologica le sarà prelevata una piccola quantità di sangue venoso per eseguire il test sierologico per SARSCoV-2.

In caso di esito positivo dell'esame, l'utente ha l'obbligo di contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta e di rispettare, da subito, le norme legate al distanziamento sociale, ponendosi in isolamento (nel suo domicilio o in altra struttura) allo scopo di sottoporsi, entro le 48 ore dalla prescrizione medica al test molecolare presso una delle sedi dedicate presenti sul territorio della propria ASL di residenza.

La struttura sanitaria che svolge l'esecuzione del test molecolare e la Regione raccoglieranno e registreranno i suoi campioni in questa indagine insieme ai suoi principali dati identificativi (data di nascita, residenza, eventuale amministrazione di appartenenza) ed eventuali sintomi riferibili a COVID-19: tutto ciò verrà utilizzato e trattato esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla gestione delle azioni utili a contrastare l'emergenza COVID-19. I campioni ed i suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture deputate e non ceduti in nessun modo a terzi, in linea con il GDPR 2016/679, con il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 e secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.149/03/2020 e 17 bis del DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.).

### La sua partecipazione a questa indagine è volontaria Adesione e Consenso al test sierologico e al conseguente test molecolare

Il/La sottoscritto/a		C.F	
nato/a		in data	
residente in			
		, tel	
mail		, ASL	
Nel caso in cui l'interessato sia ui	n soggetto minore d'età o inc	apace d'intendere e/o volere:	
Il/La sottoscritto/a	, C.F	, in qualità di:	
□ Genitore; □ Genitore affidatario	o; 🗆 Tutore; 🗆 Curatore; 🗆 An	nministratore di sostegno del soggetto in	iteressato,
alla luce di quanto sonra esposto		0 00	

consapevole del fatto che l'adesione all'indagine è individuale e volontaria,



#### GIUNTA REGIONALE

 manifesto la volontà di sottopormi all'esecuzione del test sierologico per tramite della struttura sanitaria abilitata e di aderire al percorso definito in caso di positività

Firma

 esprimo il mio consenso al ritiro dei referti on-line (D N.36 19/11/09 Garante Privacy) e mi obbligo a comunicare al MMG o PLS il risultato con conseguente esecuzione del test molecolare, in caso di positività

Firma\_

esprimo il mio consenso al Trattamento dei dati personali: i dati personali saranno trattati, coerentemente con la disciplina di cui alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020, ai sensi dell'art. 6 lett.
 e) del GDPR 2016/679 "è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri" e classificati ai sensi dell'art. 9 lett. h), g), i) "il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica".

Il titolare del trattamento è la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità in contitolarità con le strutture sanitarie abilitate allo svolgimento dell'indagine sierologica e conseguente test molecolare. Per quanto riguarda le azioni di contrasto all'emergenza COVID-19, Regione Abruzzo, Aziende Sanitarie Locali e le strutture sanitarie (pubbliche e private) abilitate al test sierologico operano in regime di contitolarità ai sensi dell'art. 26 Regolamento UE 679/2016 ed alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020.



#### GIUNTA REGIONALE

### ALLEGATO 3 MODULO DI INFORMAZIONE E CONSENSO AL TEST ANTIGENICO

Nell'ambito delle attività di controllo dell'epidemia Covid-19, la Regione Abruzzo ha avviato un programma per l'esecuzione di test e per disciplinare il percorso di esecuzione e registrazione attraverso il ricorso al Test per l'identificazione dell'antigene del virus SARS CoV-2 e ne ha approvato la procedura, a partire da campioni di secrezioni respiratorie ottenuti mediante tampone naso faringeo.

### NOTE INFORMATIVE sul TEST

- 1) Questo test è indicato per la rilevazione dell'antigene da SARS-CoV-2 in campioni di tampone nasale. Ha lo scopo di aiutare nella diagnosi rapida delle infezioni da SARS-CoV-2;
- 2) Questo test fornisce valutazioni di tipo qualitativo;
- 3) La etiologia della infezione respiratoria causata da microorganismi diversi da SARS-CoV-2 non viene rilevata da questo test. Il Test Rapido per Antigene Coronavirus è in grado di rilevare SARS-CoV-2 sia vitale che non vitale. Le prestazioni del test dipendono dalla carica di antigene e potrebbero non essere correlate ai risultati della coltura virale eseguiti sullo stesso campione;
- 4) Se il risultato del test è negativo ma i sintomi clinici persistono, si consiglia di ripetere il test e di utilizzare altri metodi diagnostici. Un risultato negativo non esclude mai la presenza di antigeni SARS-CoV-2 nel campione, poiché potrebbero essere presenti al di sotto del Limite di Rilevabilità del test e se il campione è stato raccolto impropriamente;
- 5) In caso di esito positivo dell'esame, l'utente ha l'obbligo di contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta e di rispettare, da subito, le norme legate al distanziamento sociale, ponendosi in isolamento (nel suo domicilio o in altra struttura) allo scopo di sottoporsi, entro le 48 ore dalla prescrizione medica al test molecolare presso una delle sedi dedicate presenti sul territorio della propria ASL di residenza, munito del referto di positività del test antigenico, del documento di identità, della tessera sanitaria, della ricetta dematerializzata. Da subito dovrà comunque rispettare le norme di distanziamento sociale, anche all'interno della sua abitazione, ove dovrà rimanere fino alla comunicazione del referto del test molecolare di conferma:

La struttura sanitaria che svolge l'esecuzione del test molecolare e la Regione raccoglieranno e registreranno i suoi campioni in questa indagine insieme ai suoi principali dati identificativi (data di nascita, residenza, eventuale amministrazione di appartenenza) ed eventuali sintomi riferibili a COVID-19: tutto ciò verrà utilizzato e trattato esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla gestione delle azioni utili a contrastare l'emergenza COVID-19. I campioni ed i suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture deputate e non ceduti in nessun modo a terzi, in linea con il GDPR 2016/679, con il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 e secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.149/03/2020 e 17 bis del DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.).

### La sua partecipazione a questa indagine è volontaria

#### 

consapevole del fatto che l'adesione all'indagine è individuale e volontaria



### GIUNTA REGIONALE

• esprimo il mio consenso al Trattamento dei dati personali: i dati personali saranno trattati, coerentemente con la disciplina di cui alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020, ai sensi dell'art. 6 lett. e) del GDPR 2016/679 "è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri" e classificati ai sensi dell'art. 9 lett. h), g), i) "il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica".

Il titolare del trattamento è la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità in contitolarità con le strutture sanitarie abilitate allo svolgimento del test antigienico e conseguente test molecolare. Per quanto riguarda le azioni di contrasto all'emergenza COVID-19, Regione Abruzzo, Aziende Sanitarie Locali e le strutture sanitarie (pubbliche e private) abilitate al test antigienico operano in regime di contitolarità ai sensi dell'art. 26 Regolamento UE 679/2016.

irma		

5

REGIONE ABRUZZO



### GIUNTA REGIONALE

### **ALLEGATO 4**

### AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI AVENTE DIRITTO ALL'ESECUZIONE GRATUITA DEL TEST ANTIGENICO/SIEROLOGICO

(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Io sott	oscritto (Nome),
C.F	residente in, Via
docun	nento di riconoscimento
	pevole del fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice e e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
dichia	ro di essere :
	appartenente alle Forze dell'ordine, in qualità di
	operatore sanitario, in qualità di
	genitore sorella/fratello familiare convivente nonna/nonno non convivente dell'alunno/studente (Nome) che frequenta la Scuola Classe
	studente universitario che frequenta l'Università
	prestare servizio presso la Scuola/U niversità
	ospite di un centro anti violenza o di una casa rifugio
Firma	
Data _	



# ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 105 DEL 25 NOVEMBRE 2020

**Oggetto:** Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati" e OPGR n. 90/2020 - Determinazioni

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" a tenore del quale le Autorità



competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

**VISTO** il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTO** il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



**VISTO** il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

**VISTO** il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19" Misure *urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale";* 

**VISTO** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto la ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione del miglioramento delle condizioni epidemiche, ha disposto, a far data 18.05.2020 e 03.06.2020, la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione rispettivamente all'interno del territorio regionale e di quello nazionale;

**VISTO** il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";



**VISTO** il D.P.C.M. 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid – 19, ed in particolare:

O.P.G.R. n. 3 del 9 marzo 2020

O.P.G.R. n. 7 del 13 marzo 2020

O.P.G.R. n. 44 del 20 aprile 2020

O.P.G..R n. 55 del 5 maggio 2020

O.P..GR. n. 76 del 20 giugno 2020

RICHIAMATA altresì l'O.P.G.R. n. 90 del 9 ottobre 2020 recante "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

**VISTO** il Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 149/2020, ad integrazione dell'art. 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati" – c. 1 lett b - reca:

"dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi



accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

**5-ter.** La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.";

**RITENUTO** che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 9, in quanto con i provvedimenti presidenziali menzionati, in concomitanza della fase emergenziale c.d. "Fase 1", è stata disposta la sospensione delle attività ordinarie delle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020;

**CONSIDERATO** che le strutture private accreditate costituiscono nodi fondamentali della rete del SSR e concorrono ad assicurare i livelli assistenziali - DPCM 12 Gennaio 2017, garantendo, in taluni casi, prestazioni altrimenti non rese da parte delle AA.SS.LL.;

**RITENUTO** di potersi conformare alle disposizioni succitate, riconoscendo pertanto alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 ricomprese nell'ambito di applicazione del c. 5 bis e di quelle del c. 5 ter dell'art. 9 del DL n. 149/2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020;

### PRECISATO che

- per il riconoscimento anzidetto si tiene conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020, di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum, da erogarsi in quanto legato all'emergenza in corso;
- il contributo costituisce ristoro dei soli costi fissi, comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura, per la sospensione delle attività previste nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, come prescritto dalle disposizioni regionali su elencate, tra i quali costi devono intendersi ricompresi, esemplificativamente, ma non esaustivamente, quelli relativi alle retribuzioni e contribuzioni per il personale, quelli inerenti locazioni e manutenzioni della struttura, quelli correlati alla continuità del suo funzionamento ed all'approvvigionamento dei beni e dei servizi, anche energetici, all'uopo necessari, quelli riguardanti le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale, l'esecuzione dei tamponi e quant'altro richiesto per la gestione dell'attività nel periodo in cui vige lo stato di emergenza, ecc.;
- le strutture interessate sono tenute a rendicontare l'effettiva produzione delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 e i soli costi fissi di cui sopra comunque sostenuti;



**PRECISATO** altresì che, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento, il predetto riconoscimento va comunque ricompreso nell'ambito del budget assegnato per il 2020 e opera fino a sua concorrenza, non riconoscendosi alcun ammontare in extrabudget;

**STABILITO** che, prima di procedere alle liquidazioni anzidette, che saranno riconosciute solo nell'ambito dei tetti di spesa 2020, le AA.SS.LL. devono provvedere, per le strutture operanti nei rispettivi ambiti territoriali, all'acquisizione delle rendicontazioni previste;

**PUNTUALIZZATO** che di quanto stabilito nel presente provvedimento sia fatta espressa menzione nel redigendo contratto;

**PRECISATO** che, con riferimento alle strutture riabilitative ex art. 26, l'O.P.G.R. n. 90/2020 ha evidenziato la necessità di assicurare il più diffuso ricorso alla telemedicina, secondo le modalità e nel rispetto della D.G.R. n. 481 del 5 agosto 2020 "Linee operative per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nella regione Abruzzo";

**SOTTOLINEATO** che le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi – Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) - sono tenute a dare attuazione alle disposizioni quivi richiamate in materia di telemedicina – D.G.R. n. 481/2020 -, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle Aziende USL;

**RIBADITI** l'obbligo dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento;

**RITENUTO** necessario assumere tutte le misure recate dalla presente Ordinanza per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;

### **ORDINA**

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. che, conformemente alle disposizioni del Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVD-19" – art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati" – c. 1 lett b ed in attuazione delle stesse, sussistendo i presupposti come descritto in premesse, si riconosca alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 ricomprese nell'ambito di applicazione del c. 5 bis e di quelle del c. 5 ter dell'art. 9 del DL n. 149/2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato



nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020;

- 2. che, per il riconoscimento anzidetto, si tenga conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020, di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum da erogarsi in quanto legato all'emergenza in corso;
- 3. che il contributo debba coprire i soli costi fissi, comunque sostenuti dalle strutture private accreditate per la sospensione delle attività previste nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, debitamente rendicontati assieme alla rendicontazione dell'effettiva produzione delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020, come previsto dalle disposizioni succitate, tra i quali costi devono intendersi ricompresi, esemplificativamente, ma non esaustivamente, quelli relativi alle retribuzioni e contribuzioni per il personale, quelli inerenti locazioni e manutenzioni della struttura, quelli correlati alla continuità del suo funzionamento ed all'approvvigionamento dei beni e dei servizi, anche energetici, all'uopo necessari, quelli riguardanti le sanificazioni, i dispositivi di protezione individuale, l'esecuzione dei tamponi e quant'altro richiesto per la gestione dell'attività nel periodo in cui vige lo stato di emergenza, ecc.;
- **4.** che il riconoscimento previsto sia comunque ricompreso nell'ambito del budget assegnato per il 2020 e operare fino a sua concorrenza, non riconoscendosi alcun ammontare in extrabudget, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento;
- **5.** che, prima di procedere alle liquidazioni anzidette, riconosciute solo nell'ambito dei tetti di spesa 2020, le AA.SS.LL. provvedano, per le strutture operanti nei rispettivi ambiti territoriali, all'acquisizione delle rendicontazioni previste;
- **6.** che di quanto stabilito nel presente provvedimento sia fatta espressa menzione nel redigendo contratto;
- 7. che, con riferimento alle strutture riabilitative ex art. 26, come prescritto dalla O.P.G.R. n. 90/2020, sia assicurato il più diffuso ricorso alla telemedicina, secondo le modalità e nel rispetto della D.G.R. n. 481 del 5 agosto 2020 "Linee operative per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nella regione Abruzzo";
- **8.** che le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) provvedano a dare attuazione alle disposizioni quivi richiamate in materia di telemedicina D.G.R. n. 481/2020 -, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL.;



**9.** che i Direttori Generali delle AA.SS.LL. garantiscano i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali, per il cui inadempimento risultano responsabili.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua comunicazione.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

### Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario (Firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute D.ssa Nicoletta Verì (Firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Dr. Marco Marsilio (Firmato digitalmente)





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it